



n. 890/2015 R.G.

TRIBUNALE DI LUCCA

Il giudice, visto il ricorso proposto ai sensi degli art. 7 comma I e 9 L. 3/2012 il 4-7-2015 da Michael Vichi, nato a Lucca (LU) il 30-8-1984, residente in Coreglia Antelminelli (LU), Via Nazionale 124;  
rilevato che la proposta di accordo soddisfa tutti i requisiti previsti dall'art. 10 comma I L. 3/2012, e vista l'attestazione prevista dall'art. 9 comma II della professionista nominata da questo Tribunale dr. Lucia Bianchi;  
vista la relazione dalla stessa depositata all'udienza del 2-10-2015, da cui risulta una percentuale di creditori consenzienti pari al 70%;  
visto il proprio provvedimento del 5-10-2015 con cui, ai sensi dell'art. 12 comma I L. 3/2012, si disponeva a cura della professionista nominata la trasmissione a tutti i creditori di relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma II, con avviso ai creditori della possibilità di sollevare eventuali contestazioni nei dieci giorni successivi;  
vista la comunicazione effettuata dalla dr. Lucia Bianchi in data 2-6-2016, dalla quale emerge che i creditori Inail e Andrea Tardelli hanno sollevato contestazioni, e l'allegata attestazione definitiva;  
rilevato che l'Inail contesta la falcidia del suo credito ed i tempi di pagamento, ma che la contestazione è infondata in quanto i premi Inail non rientrano tra i crediti che devono essere soddisfatti integralmente ai sensi dell'art. 7 L. 3/12, e quanto ai tempi di adempimento, comunque contenuti entro termini ragionevoli, il piano è stato approvato dalla maggioranza dei creditori;  
rilevato che anche il creditore Tardelli contesta la falcidia del suo credito prevista dal piano, ma che anche tale contestazione è infondata, in quanto nemmeno il suo credito rientra tra quelli che devono essere integralmente soddisfatti, ma è un normale credito risarcitorio, per il quale peraltro vi è un obbligato solidale che sta pagando a seguito di pignoramento del quinto dello stipendio (vedi verbale d'udienza 2-10-2015);  
rilevato che alla luce dell'attestazione definitiva entrambi i crediti possono essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura largamente superiore all'alternativa liquidatoria, ove si osservi che il debitore è proprietario unicamente di un immobile il cui valore di vendita giudiziaria attualmente è di €. 21.000,00, insufficiente al pagamento del creditore ipotecario, che ha altresì pignorato il quinto

del suo stipendio, cosicchè dall'alternativa liquidatoria i creditori contestanti non ricaverebbero alcuna soddisfazione;  
che la procedura esecutiva immobiliare n. 57/2011 di questo ufficio, sospesa con provvedimento del 20-7-2015, ai sensi dell'art. 12 comma III L. 3/2012 non potrà essere proseguita finchè non venga giudizialmente dichiarata la risoluzione dell'accordo;

P.Q.M.

Omologa la proposta di accordo di cui alla attestazione definitiva sopra indicata e ne dispone la pubblicazione nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Dispone che dalla comunicazione del presente provvedimento vengano effettuati i pagamenti previsti dal piano allegato all'attestazione definitiva, con immediata cessazione di ogni diverso pagamento.

Conferma la già disposta sospensione dell'esecuzione immobiliare n. 57/2011 di questo ufficio.

Lucca 17 giugno 2016.

Il Giudice  
Dr. Giacomo Lucente

TRIBUNALE DI LUCCA  
Depositato in Cancelleria  
Lucca, il 18 GIU. 2016  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUD.  
Mauro Martini

